DESCRIZIONE

Le agenzie d'affari sono quelle imprese che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano l'agenzia di affari sono:

- l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti
- una prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta
- la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera.

L'apertura di agenzie di affari in genere era regolata dall'art. 115 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), in base al quale si doveva domandare una licenza di polizia rilasciata dalla Questura. A seguito del D.Lgs. 112/98, la competenza amministrativa in materia è passata ai Comuni con esclusione di alcuni tipi di agenzie d'affari per le quali la competenza amministrativa è rimasta alle Questure. Esiste, infine, un terzo tipo di agenzie d'affari la cui attività è disciplinata da normative specifiche.

Le Agenzie d'affari possono essere distinte in base alla competenza, in tre tipi:

A. Agenzia d'affari per la quale deve essere presentata una SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al COMUNE

Rientrano tra queste, i casi di:

- Agenzia per la gestione e servizi immobiliari.
- Agenzia teatrale.
- Agenzia di servizi di catering (gestione ed organizzazione di ricevimenti e simili),
- Agenzia di abbonamenti a giornali e riviste.
- Agenzia per il disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri.
- Agenzia di informazioni commerciali (tranne quelle per la stampa, ed escluse le investigazioni),
- Agenzia di collocamento di complessi musicali, di organizzazione di convegni, di spettacoli, compreso il procacciamento di attori, di sfilate di moda, di esposizioni, di mostre e fiere campionarie.
- Agenzia per l'organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive.
- Agenzia per compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere. In questo caso è necessario presentare una SCIA Modello A per esercizio di vicinato per indicare la posizione dell'eventuale deposito e una SCIA per la vendita di cose usate.
- Agenzia per fornitura di attività di ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera
- Agenzia per compravendita ed esposizione di cose usate, cose antiche e oggetti d'arte. Occorre in questo caso presentare anche una SCIA per la vendita di cose usate.
- Agenzia per prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni.
- Agenzia di disbrigo pratiche amministrative in genere (tranne quelle automobilistiche),
- Agenzia di pubblicità.
- Agenzia per il pratiche infortunistiche e assicurative.
- Agenzia per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili mezzi.

B. Agenzia d'affari per la quale deve essere fatta richiesta di autorizzazione alla QUESTURA

Per alcune attività di agenzia d'affari (quelle rimaste nella competenza del Questore in base all'art. 163, lettera d) del D.Lgs. 112/1998), occorre presentare richiesta di autorizzazione per l'esercizio dell'attività alla Questura:

- agenzia di affari di recupero crediti
- agenzia di pubblici incanti (aste)
- agenzia matrimoniale
- agenzia di pubbliche relazioni.

Per la richiesta di autorizzazione all'esercizio di agenzia di affari dei tipi sopra indicati, si deve compilare il modulo di richiesta di autorizzazione scaricabile dal sito della Polizia di Stato. In questo caso è necessario presentare anche:

- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la tariffa delle operazioni
- dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del TULPS. Tale atto di consenso può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

C. Agenzia d'affari per la quale esiste una specifica regolamentazione che assegna a specifici Enti la competenza per il rilascio dell'autorizzazione.

Alcuni tipi di agenzie d'affari sono stati regolamentati con apposite leggi.

Quindi, per queste si deve fare riferimento alle normative specifiche, verificando attentamente gli aggiornamenti e le modifiche introdotte a livello nazionale, regionale o locale. Nell'elenco seguente sono riportate alcune (non tutte) agenzie di questo tipo.

Accanto all'attività è indicato l'ente al quale sono attribuite le principali competenze di autorizzazione e/o di vigilanza.

- agenzia di affari in mediazione Camera di Commercio
- agenzia o rappresentanza di commercio Camera di Commercio
- agenzia di assicurazioni iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) tenuto dall'ISVAP
- agenzia di cambio Ministero del Tesoro
- agenzia di prodotti finanziari CONSOB e Camera di Commercio capoluogo di Regione
- agenzia di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto Amministrazione Provinciale
- agenzia di disbrigo pratiche automobilistiche Amministrazione Provinciale
- agenzia per il lavoro (somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale) iscrizione a un apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
- agenzia di informazioni per la stampa Tribunale
- agenzia di stampa (a carattere nazionale) Registro degli Operatori di Comunicazionen (ROI) tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni
- agenzia doganale spedizioniere doganale patentino rilasciato dall'Agenzia delle Dogane
- agenzia in attività finanziaria Ufficio Italiano Cambi
- agenzia scommesse ippiche Ministero delle Finanze
- agenzia scommesse sulle competizioni sportive sotto il controllo del CONI competenza della Questura (licenza ex art. 88 TULPS) e concessione del CONI

REQUISITI SOGGETTIVI

NORMATIVA ANTIMAFIA

Gli interessati alla segnalazione o istanza devono dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia).

SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Sono tenuti alla dichiarazione antimafia tutti i soggetti elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per cui è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d. comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti:

1.imprese individuali:

- 1. il titolare
- 2. il direttore tecnico, ove previsto;
- 3. i familiari delle persone al punto 1 e al punto 2

2.società in nome collettivo:

- 1. tutti i soci
- 2. se i soci sono società personali o società di capitali, tutti i soci persone fisiche delle società socie della prima.
- 3. il direttore tecnico (ove previsto)
- 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3

3. società in accomandita semplice:

- 1. tutti i soci accomandatari
- 2. se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie
- 3. il direttore tecnico
- 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3

4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna(articolo 2612 codice civile):

- 1. il legale rappresentante
- 2. eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione,
- 3. il direttore tecnico (se previsto)
- 4. Tutti i soggetti membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza—sistema dualistico e i membri del comitato per il controllo sulla gestione sistema monistico
- 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
- 6. Socio (in caso di società unipersonale)
- 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

Nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti della società che detiene la maggioranza:

- 8. i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
- 9. gli institori e i procuratori;

10.tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile,

- 11. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza sistema dualistico e i membri del comitato per il controllo sulla gestione sistema monistico;
- 12. i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 8-9-10-11

5. Società di capitali consortili, le società cooperative di consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna

- 1. legale rappresentante
- 2. componenti organo di amministrazione
- 3. direttore tecnico (se previsto)
- 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
- 5. ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento
- 6. i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

6.associazioni, anche prive di personalità giuridica:

- 1. i soggetti che hanno la legale rappresentanza,
- 2. tutti i soggetti membri del collegio sindacale
- 3. nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001),
- 4. il direttore tecnico, ove previsto
- 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4

7. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile) :

- 1. i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato,
- 2. il direttore tecnico, ove previsto
- 3. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;
- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

8. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- 1. i soggetti che esercitano poteri di amministrazione
- 2. i soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza
- 3. i soggetti che esercitano la direzione dell'impresa;
- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

9. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico) :

- 1. i soggetti che hanno la rappresentanza
- 2. gli imprenditori o le società consorziate,
- 3. il direttore tecnico, ove previsto.
- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

NOTE AGGIUNTIVE

DIRETTORE TECNICO: per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

SOCIO DI MAGGIORANZA: Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

ULTERIORI SOGGETTI: E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti.

NORMATIVA VIGENTE ANTIMAFIA: Il Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevedeva che la parte del suo testo che riguardava la documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) entrasse in vigore due anni dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo integrativo e correttivo del codice

Il primo decreto correttivo è stato il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012, il quale però ha corretto il D.lgs. 159/2011 anche nella parte in cui veniva specificata l'entrata in vigore del libro II anticipando a due mesi i due anni previsti. Quindi, a far data dal 13 febbraio 2013, vale tutto quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, compresa la parte riguardante la documentazione antimafia. Così risultano abrogate, oltre alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, già abrogate alla pubblicazione del Dlg 159/2011, a far data dal 13 febbraio 2013, anche il D.lgs.490/1994, il DPR 252/1998 e il DPR 150/2010.

REQUISITI MORALI - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO

E' necessario essere in possesso dei requisiti morali, con riferimento in particolare all'art. 11, all'art. 92 e all'art. 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Infatti l'art. 11 del TULPS non permette il rilascio dell'autorizzazione:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, sempre l'art. 11, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, (e a chi non può provare la sua buona condotta).

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo del cittadino di provare la sua buona condotta, cioè l'ultima parte del comma.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, sempre del T.U.L.P.S., le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi, cioè ai minorenni, o a chi è stato interdetto e ha perso la possibilità di diventare proprietario.

REQUISITI OGGETTIVI

Caratteristiche dei locali

L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).

Occorre la disponibilità dei locali dove viene svolta l'attività o di un dominio internet nel caso l'attività sia svolta on-line.

L'attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all'interno di un'abitazione. In questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l'abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all'esercizio dell'attività, all'interno dei quali non possono svolgersi più attività.

L'esercizio dell'attività è inoltre subordinato al possesso di eventuali autorizzazioni o titoli preliminari necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della segnalazione (a titolo esemplificativo autorizzazioni scarichi/emissioni, certificato prevenzione incendi, ecc.).

Per l'agenzia di autoveicoli usati è necessario il C.P.I. (Certificato Prevenzione Incendi), quando la superficie lorda dei locali supera i 400 mq o vi siano più di n. 9 autoveicoli nei locali.

Registro giornaliero delle operazioni

Ai sensi <u>dell'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931</u>, n. 773 "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*", l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso del registro giornaliero delle operazioni che sarà posto in uso solo ad avvenuta vidimazione

Tabella delle operazioni

Ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso della tabella delle operazioni che sarà esposta in modo visibile nell'esercizio ad avvenuta vidimazione.

Obblighi nell'esercizio dell'attività

Il richiedente dovrà prestare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni <u>dell'art. 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773</u> "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", in base al quale gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità. È obbligatorio tenere un registro giornaliero degli affari.

È obbligatorio tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con la tariffa delle relative merce.

È obbligatorio comunicare al Comune qualsiasi variazione alla tabella delle operazioni. Non è possibile compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta o ricevere merci maggiori di quelle indicate nella tariffa.

Non è possibile compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

COSA OCCORRE FARE

AVVIO ATTIVITA', TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ESISTENTE

Presentare al SUAP la Segnalazione Certificata di inizio attività SCIA

Allegare:

- Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Copia del Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
- Copia del tariffario compensi in duplice copia recante le operazione che si intendono svolgere con relativa tariffa, entrambe firmate in calce dal richiedente; (l'originale è soggetto ad imposta di bollo da € 16,00) ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- Registro degli affari giornalieri in bianco, da far vidimare (per tale richiesta va compilato il modello Vidimazione Registri (modello STRH0126) completo del numero di marche da bollo necessarie (1 marca da apporre ogni 100 fogli del registro);
- Autocertificazione disponibilità di disponibilità dei locali e agibilità degli stessi;
- Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria (richiesti dal Comune)
- Nel caso di Agenzia spedizioneri: Autorizzazione di iscrizione all'elenco degli spedizionieri tenuto dalla Camera di Commercio;
- Dichiarazione antimafia;
- Copia del certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400 mq.);
- Dichiarazione recante l'accettazione da parte del rappresentante (nel caso di nomina).
- Planimetria dei locali in scala non inferiore a1:100, con indicazione per ogni locale della destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono e degli arredi;

NB. Gli elaborati grafici devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, devono riportare l'immagine della firma e timbro del professionista e possono essere riprodotti anche in più sezioni.

Tabella delle tariffe

Alla denuncia di inizio attività dovrà essere allegata la **tabella delle operazione che si intendono svolgere con la relativa tariffa che si intende applicare.**

La tabella delle operazioni con la relativa tariffa va sottoscritta dal richiedente, e va presentata in duplice copia, di cui una in bollo da euro 16,00.

Una copia della tabella e del tariffario verrà restituito con timbro apposto dal Comune; tale copia dovrà essere apposta nel locale sede dell'agenzia (art. 120, T.U.L.P.S.).

Non esistono massimali stabiliti per legge; in ogni caso, per ogni variazione delle tariffe, sarà necessario presentare al Comune richiesta redatta in carta libera, di vidimazione del nuovo tariffario allegando l'originale del precedente tariffario e due copie del nuovo, di cui uno in bollo da euro 16,00.

Registro giornale degli affari

Secondo quanto stabilito dall'art. 120 del T.U.L.P.S. coloro che esercitano l'attività di conduzione di una agenzia di affari hanno l'obbligo della tenuta di una "Registro giornale degli affari", il quale, prima dell'uso, dovrà essere bollato e vidimato dal Comune.

A norma dell'art. 219 del R.D. n. 635/1940, "il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione".

Secondo quanto disposto dall'art. 16, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 311/2001 "In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio, numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorità di pubblica sicurezza che attesta del numero delle pagine nell'ultima di esse.

I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I registri di cui al primo comma possono essere tenuti con modalità informatiche. A tal fine con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso decreto può prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni".

I registri giornali degli affari devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 220, R.D. n. 635/1940).

La vidimazione e bollatura di tale registro è esenta sia dall'imposta di bollo che dalla tassa di concessione governativa (Ministero delle Finanze, Risoluzioni n. n. 392217 del 20 aprile 1993; n. 27/E del 1° febbraio 1995; n. 68/E del 9 marzo 1995; n. 19/E del 20 gennaio 1996; Agenzia delle Entrate, Ris. n. 5/E del 23 gennaio 2004).

La rappresentanza

Secondo quanto disposto dall'art. 8 del T.U.L.P.S. "Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse nè dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione"

Secondo quanto disposto dall'art. 115 del T.U.L.P.S. nell'esercizio delle agenzie di affari è ammessa la rappresentanza

In questo caso, in allegato alla denuncia di inizio attività, dovrà essere allegato un apposito modello riportante l'accettazione della nomina sottoscritta sia dal titolare che dal rappresentante.

Nel modello dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti soggettivi e l'assenza di cause ostative (antimafia) da parte del/i rappresentante/i di licenza.

Secondo quanto disposto dall'art. 12, commi 3 e 4, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 311/2001, "nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante."

Validità delle autorizzazioni

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 311/2001, "Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato. Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi"

SUBINGRESSO, SOSPENSIONE E RIPRESA, CAMBIAMENTO DI RAGIONE SOCIALE

Secondo quanto disposto dall'art. 12-bis del R.D. n. 635/1940, aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 311/2001, "Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge"

Occorre presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività SCIA Allegare:

- Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;
- Copia del tariffario compensi (l'originale è soggetto ad imposta di bollo) ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- Registro degli affari giornalieri, da far vidimare (per tale richiesta va compilato il modello Vidimazione Registri (modello STRH0126) completo del numero di marche da bollo necessarie (1 marca da apporre ogni 100 fogli del registro);
- Copia dell'atto notarile di cessazione dell'attività (per subingresso o in caso di variazione di almeno un soggetto titolare dei requisiti e per cessazione);
- Autocertificazione di disponibilità dei locali e agibilità degli stessi;
- Dichiarazione antimafia
- Nel caso di variazione della consistenza e destinazione d'uso dei locali interessati dall'attività di agenzia, presentare la planimetria dei locali in scala non inferiore a1:100, con indicazione per ogni locale della destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono e degli arredi;

NB. Gli elaborati grafici devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, devono riportare l'immagine della firma e timbro del professionista e possono essere riprodotti anche in più sezioni.

CESSAZIONE DI UN'ATTIVITA' ESISTENTE

Presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività SCIA

Allegare:

- Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
- Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

TEMPISTICA

AVVIO DI ATTIVITA' PREVISTA DA UNA SCIA

I casi possibili di presentazione della SCIA sono due:

- La SCIA è presentata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA, cioè è presentata presso il Registro Imprese, il quale la trasmette immediatamente al SUAP, che ne rilascia ricevuta.
- La SCIA è presentata direttamente al SUAP, il quale verifica, con modalita' informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, il SUAP rilascia automaticamente la ricevuta.

Nei due casi, l'attività o l'intervento previsto dalla SCIA può essere immediatamente avviato, ai sensi dell'art.19, c.2, L. 241/1990), al momento del rilascio della ricevuta da parte del SUAP. La ricevuta sarà inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email del dispositivo che ha presentato la SCIA sul portale. (art.6 DPR 68/2005)

La ricevuta di presentazione della SCIA, costituendo di fatto il titolo abilitativo all'inizio dell'attività, deve essere tenuta esposta nel luogo di svolgimento dell'attività a disposizione degli organi preposti al controllo unitamente ad eventuali atti formali che il Responsabile del SUAP ritenga utile adottare per imporre prescrizioni o limitazioni operative in esecuzione alla programmazione economica di settore.

TEMPI PER L'ISTRUTTORIA

Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo. Entro questo termine può richiedere la presentazione di documentazione integrativa per conformare l'attività alla normativa vigente, dando un termine per la presentazione non inferiore a 30 giorni. Il termine dei 60 giorni viene

sospeso dalla data di richiesta della documentazione integrativa e il conteggio del tempo riprenderà dalla data di fornitura della documentazione richiesta.

CONCLUSIONE POSITIVA

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, cioè 60 giorni ovvero i 60 giorni aumentati dal tempo della sospensione dei termini in attesa della documentazione integrativa, l'amministrazione non può più intervenire nel merito della SCIA ad eccezione di questi casi:

- in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, dimostrando però l'impossibilità di tutelare comunque l'interesse del privato interessato mediante conformazione della sua attività alla normativa vigente.
- nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. In questo caso dovranno essere applicate le sanzioni penali previste al comma 6, art. 19 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a tre anni) nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CONCLUSIONE NEGATIVA

Caso di mancata presentazione di integrazioni richieste

Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini fissati, il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza, con l'obbligo di cessare la prosecuzione dell'attività o le variazioni apportate all'attività e di rimuovere eventuali effetti dannosi derivati dall'attivazione o modifica dei parametri dell'attività.

• Caso di esito negativo di istruttoria della pratica

Se la verifica della pratica, eventualmente aggiornata da integrazioni richieste pervenute nei termini stabiliti, desse esito negativo per il mancato rispetto della normativa vigente, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, nel caso questo fosse possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- Regio Decreto 6 Maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza
- Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (art. 19) Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
- Decreto Presidente della Repubblica 28 Maggio 2001 n. 311. Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della L. n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della L. n. 50/1999).
- Legge 3 Febbraio 1989, n. 39 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore
- Legge 7 Agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Legge 8 Agosto 1991, n. 264 Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- Parere ministeriale 17-6-2009, n. 56007 Parere ministeriale, su richiesta C.C.I.A.A. di Roma, per l'iscrizione al Ruolo degli Agenti Affari in Mediazione e nomina dei legali rappresentanti e preposti in casi particolari quali: ipotesi di una società con più unità locali, oppure di più società con un solo legale rappresentante. Chiarimenti sulla nomina del rappresentante legale nelle società di mediazione immobiliare che operano in FRANCHISING.
- Circolare ministeriale (Ministero delle attività produttive) 10 Novembre 2004, n. 558489 Iscrizione nei ruoli degli ausiliari dl commercio: chiarimenti in merito all'ostatività della pena condizionalmente sospesa. Ruolo mediatori: interpretazione dell'articolo 20 del D.M. n. 452/1990

- Decreto Legislativo 06 Settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 2 Febbraio 1993, n. 284 Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo